



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 71 /2012/ DE10

DEL 14 /09/ 2012

DIREZIONE: DIREZIONE REGIONALE, TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA

SERVIZIO: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA E FERRO

UFFICIO: LINEE DI TRASPORTO REGIONALE, TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA E INVESTIMENTI NEL TPL

OGGETTO: Legge Regionale 29 maggio 2007 n.11. Autorizzazione servizio automobilistico commerciale di competenza regionale "Casamari – Porrino – Castelliri - Isola del Liri –Sora – Roccapivi – L'Aquila" e viceversa" rilasciata all'impresa Fontechiari Tours snc con sede legale a Fontechiari(FR) -Via Macciocca,5.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

con nota presentata in data 04/07/2012, acquisita al protocollo regionale in data 06/07/2012 con il n. RA158020 , l'impresa Fontechiari Tours snc con sede legale a Fontechiari(FR) -Via Macciocca,5 ha presentato ai sensi della L.R. 11/2007 la richiesta di autorizzazione per la nuova linea commerciale "Casamari – Porrino – Castelliri - Isola del Liri –Sora –Roccapivi – L'Aquila" ;

CONSIDERATO

- che il percorso bi-regionale Regione Lazio - Regione Abruzzo della linea richiesta si sviluppa principalmente nel territorio della Regione Abruzzo e che pertanto la competenza al rilascio dell'autorizzazione alla linea commerciale è della Regione Abruzzo;
- che la linea soddisfa le esigenze degli studenti universitari provenienti da alcuni comuni del Lazio, vicini al bacino abruzzese della Valle Roveto, che hanno forti esigenze di mobilità verso il Polo Universitario dell'Aquila;
- che per i comuni della Regione Lazio, attraverso i quali si sviluppa il percorso della linea in partenza da Casamari (frazione del Comune di Veroli), ma anche Roccapivi (frazione di San Vincenzo Valle Roveto), è consentita la sola raccolta dell'utenza con scarico nel comune dell'Aquila;
- che il soddisfacimento della mobilità verso il Polo Universitario di L'Aquila è di interesse della Regione Abruzzo che in passato ha assicurato tale mobilità attraverso un intervento nell'ambito dell'emergenza sisma;
- che la documentazione presentata dimostra il rispetto delle condizioni previste per l'accesso al mercato di cui all'art.3 della L.R.11/2007 nonché la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi del Regolamento CE N.1071/2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada;
- che in merito alla suddetta domanda sono state verificate le condizioni di accesso al mercato di cui all'art. 3 della L.R.11/2007 ed in particolare la condizione di cui alla lettera m) del comma 2 art.3, rispetto alle relazioni di traffico richieste dalla società, e che tale esame è stato espletato con i risultati di cui al documento istruttorio All.1;
- che è stata verificata l'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada per conto terzi e l'iscrizione al REN (Registro Elettronico Nazionale) ai sensi degli artt. 10 e 11 del regolamento (CE) n.1071/2009 dell'impresa Fontechiari Tours snc con

sede legale a Fontechiari (FR) attraverso la procedura d'accesso ai dati delle imprese al sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.mit.gov.it, da cui si evincono i seguenti dati :

L'impresa Fontechiari Tours snc con sede legale a Fontechiari(FR) , P. IVA01641260607, è iscritta al REN con il n. P53590 in data 04/12/2011 ;

PRESO ATTO della comunicazione delle tariffe da applicare sulle relazioni di traffico assentite;
CONSIDERATO che in relazione all'esame di compatibilità di cui alla lett. m) del comma 2 dell'art. 3 della L.R.11/2007, le nuove relazioni di traffico ed i nuovi orari proposti non vanno in concorrenza con orari e relazioni del sistema del Trasporto Pubblico Locale contribuito, e si confrontano, secondo regole di mercato, solo con altre linee commerciali autorizzate sempre in base alla L.R.11/2007;

VISTA la L.R. 29 maggio 2007, n. 11 modificata dalla Legge Regionale comunitaria n. 59 del 22/12/2010 all'art. 35;

VISTO il Regolamento CE N.1071/2009;

VISTA la L.77/99 e s.m.i.;

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) Di autorizzare l'impresa Fontechiari Tours snc con sede legale a Fontechiari(FR) -Via Macciocca,5 all'esercizio della linea commerciale di competenza regionale "Casamari – Porrino – Castelliri - Isola del Liri –Sora –Roccavivi – L'Aquila" con validità *triennale decorrente dalla data del presente atto, con le modalità individuate nel programma d'esercizio (Allegato 2) e con le seguenti relazioni di traffico assentite:*

Casamari-L'Aquila, Bivio M.S.G. Campano-L'Aquila; Porrino-L'Aquila;Castelliri-L'Aquila;Isola del Liri-L'Aquila;Sora-L'Aquila;Roccavivi-L'Aquila e viceversa.

ISTRADAMENTO:

Casamari-SS14-Bivio M.S.G.Campano-SS214-Castelliri sulla SS214-Isola del Liri (Via Prianadello)- Isola del Liri(Bivio Arpino(SS)-Sora (P.zza San Domenico)-SS 82-Sora (P.zza San Domenico)- SS 82-Sora(Stazione)-SR 82-Avezzano-A 24-L'Aquila – SS 17 –Polo Universitario

- 2) Di approvare il programma di esercizio di cui all'allegato n. 2 e di prendere atto della comunicazione delle tariffe da applicare sulle relazioni di traffico assentite di precisare che Fontechiari Tours snc con sede legale a Fontechiari(FR), per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, è tenuta all'osservanza degli obblighi previsti dall'art.6 della L.R. 11/2007;
- 3) che, in relazione alla linea autorizzata, è fatto assoluto divieto di traffico locale ;
- 4) di notificare la presente determinazione alla Fontechiari Tours snc con sede legale a Fontechiari(FR), e di trasmettere il presente provvedimento al Direttore della Direzione "Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, nonché al Componente la Giunta.

L'Estensore
(Dott.ssa Alessandra Nardone)

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
(Dott.ssa Alessandra Nardone)

(firma)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Maria Antonietta Picardi)

(firma)